

- 2) La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese sostenute sia per il procedimento di primo grado sia per la presente impugnazione.

(¹) GU C 301 del 27.8.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-434/18) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/70/Euratom — Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi — Programma nazionale — Obbligo di trasmissione alla Commissione europea)

(2019/C 305/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Gattinara e M. Patakia, successivamente G. Gattinara e R. Tricot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 285 del 13.8.2018.